



EDENRED Italia S.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2026



Edenred Italia s.r.l. - Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano - Tel 02 26904 1 - Certificata SA 8000 - ISO 9001 - ISO/IEC 27001 - ISO 14001
www.edenred.it - info-it@edenred.com - P.IVA 09429840151 - C.F. 01014660417 - REA Milano 1.254.788 - N. Reg. Imprese Milano
01014660417 - Capitale Sociale : € 5.958.823,00 - Indicazione ex Art. 2497 bis c.c. EDENRED SE - 14-16 Boulevard Garibaldi 92130
Issy-les-Moulineaux, Francia - giuridicofiscale@pec.edenred.it

INDICE

PARTE GENERALE	3
INTRODUZIONE.....	6
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	8
1.1 PRINCIPI GENERALI.....	8
1.2 IL CATALOGO DEI REATI.....	8
1.3 LE SANZIONI.....	17
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL DECRETO.....	18
2 IL GRUPPO EDENRED	20
2.1 EDENRED ITALIA S.R.L.	20
2.2 LA CORPORATE GOVERNANCE ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	21
2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	22
2.4 I COMITATI.....	23
2.5 SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI.....	24
2.6 I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	24
3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI EDENRED ITALIA	25
3.1 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	25
3.2 GLI OBIETTIVI PERSEGUITI.....	25
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	25
3.4 LA COSTRUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI EDENRED.....	26
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI EDENRED E LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	27
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.2 LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.3 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA.....	30
4.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
4.5 IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	32
4.6 I FLUSSI INFORMATIVI.....	33
5 WHISTLEBLOWING	35
6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	36
6.1 PRINCIPI GENERALI.....	36
6.2 COMUNICAZIONE.....	36
6.3 FORMAZIONE.....	36
6.4 INFORMATIVA AI TERZI.....	37
7 IL SISTEMA DISCIPLINARE	38
7.1 PRINCIPI GENERALI.....	38
7.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	38
7.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	40
7.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI.....	40
7.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI.....	41



PARTE GENERALE



Edenred Italia s.r.l. - Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano - Tel 02 26904 1 - Certificata SA 8000 - ISO 9001 - ISO/IEC 27001 - ISO 14001
www.edenred.it - info-it@edenred.com - P.IVA 09429840151 - C.F. 01014660417 - REA Milano 1.254.788 - N. Reg. Imprese Milano
01014660417 - Capitale Sociale : € 5.958.823,00 - Indicazione ex Art. 2497 bis c.c. EDENRED SE - 14-16 Boulevard Garibaldi 92130
Issy-les-Moulineaux, Francia - giuridicofiscale@pec.edenred.it



Definizioni

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Edenred Italia S.r.l., ossia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti al commercio.

Codice Etico, Documento ufficiale di Edenred Italia, che illustra i principi ed i valori di riferimento che devono essere osservati nell'ambito dello svolgimento delle attività svolte in nome e/o per conto della Società, nonché gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai Destinatari del Modello.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di Edenred Italia S.r.l.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. n. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai Dipendenti, dai Dirigenti, dai *Partner* commerciali, dai Concessionari e dai Distributori, dagli Agenti, dai Consulenti e dai Collaboratori che operano nelle "attività a rischio", nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Edenred: Edenred Italia S.r.l. con sede legale in via G.B. Pirelli n.18, Milano (MI).

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Gruppo: il Gruppo Edenred.

Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello.

Partner: coloro che collaborano a vario titolo con la Società, anche accettando le soluzioni (e.g. servizi e prodotti) da questa commercializzati

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: qualsiasi istituzione, organo, ufficio, ente, centrale o periferico, in Italia o all'estero, che svolge la funzione pubblica nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico, ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,



artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Pubblico ufficiale e Incaricato di pubblico servizio : (a) Pubblici Ufficiali, ossia chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero (b) Incaricati di Pubblico Servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

Reati: sono le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 (e s.m.i.) e rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità della Società, la cui commissione comporta l'applicazione della disciplina ivi contenuta.

Società: Edenred Italia s.r.l. con sede legale in via G.B. Pirelli n.18, Milano (MI).

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: soggetto che segnala comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Introduzione

Edenred Italia S.r.l., nell'ottica di assicurare la piena correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari, a tutela della Società stessa, dei propri dipendenti e di tutti gli *stakeholder*, ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente documento si compone di una Parte Generale e una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale**, suddivisa per processi, volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei principi di comportamento e di prevenzione e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente documento:

- il **Sistema Organizzativo**: atto ad individuare chiaramente, anche mediante adozione di un organigramma e di appositi mansionari/*job description*, i ruoli, i compiti e le responsabilità all'interno della Società;
- il **Sistema di Procure e Deleghe**: volto ad individuare formalmente e chiaramente i soggetti assegnatari dei poteri di spesa in seno alla Società, con indicazione dei relativi ambiti e limiti;
- le **linee guida interne** e le **procedure operative**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure e linee guida volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico. Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
- il **sistema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D. Lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale;
- il **Codice Etico** che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale, nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.



Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.



1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica¹ (definite anche "Enti"), nelle ipotesi in cui siano commessi, o tentati, alcune fattispecie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**Apicali**");
- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle persone di cui al punto precedente (c.d. "**Sottoposti**").

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti Informatici art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n.105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del Decreto)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari

- internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

- Trasferimento fraudolento di valori (art 512-bis c.p.)
- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis, commi 1, 2 e 5 c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter, commi 1 e 2 c.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, comma 1 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023];

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259);
- Delitti colposi in materia di ambiente (art. 259-ter);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis).

- Sanzioni (art. 279, D.Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies del Decreto, da L. n. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Delitti contro gli animali (art. 25-undecies del Decreto)

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamenti di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 – Legge 14 gennaio 2013 n. 9) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi nell'ambito della filiera degli oli d'oliva vergini]:

- Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (L. N. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.3 Le sanzioni

Il Decreto prevede a carico degli Enti i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3.1 Le sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.

In alcuni casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato

globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

1.3.2 Le sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.3.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.3.4 La pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed

efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



2 Il Gruppo Edenred

Il Gruppo Edenred rappresenta una delle più importanti realtà operanti nel campo del welfare aziendale e dei buoni pasto.

Jacques Borel, fondatore di quella che diventerà Edenred, è stato pioniere nell'introduzione dei buoni pasto nel mercato francese.

Col tempo, il Gruppo ha allargato la gamma dei servizi offerti, che oggi comprendono, oltre ai già menzionati buoni pasto, buoni acquisto per spesa o carburante, e soluzioni inerenti al welfare aziendale o della comunità.

Il Gruppo è presente in 45 paesi, tra cui l'Italia dal 1976, dove oltre 100.000 aziende e 2,5 milioni di utenti utilizzano le sue soluzioni.

Nel 2010 nasce l'attuale Edenred e il Gruppo si quota alla Borsa di Parigi.

Negli anni, la Società si è confermata tra i leader di settore grazie anche alla digitalizzazione dei propri prodotti.

2.1 Edenred Italia S.r.l.

Edenred Italia S.r.l. è una società a responsabilità limitata il cui capitale è detenuto per il 42,285% da Edenred France Société Par Actions Simplifiée, e per il 57,715 % da Edenred S.E..

Il business della Società è orientato ad offrire servizi che contribuiscono al benessere delle persone e alla produttività delle imprese; le soluzioni Edenred, infatti, innovano e semplificano il mondo del lavoro.

La Società ha ad oggetto, in base alle previsioni statutarie, le seguenti attività economiche:

- a) la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni - anche in formato elettronico o dematerializzati - e attività di consulenza e promozione nell'ambito delle predette attività, nonché, in genere, operazioni connesse e complementari sia in proprio sia per conto di terzi o con la partecipazione di questi ultimi;
- b) la prestazione di servizi di somministrazione di beni e/o servizi relativi al settore "petrol", ivi comprese le prestazioni di netting e quelle realizzate mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento di titoli di legittimazione alle predette prestazioni - anche in formato elettronico o dematerializzati - e attività di consulenza e di promozione nell'ambito delle predette operazioni, nonché attività connesse o complementari, sia in proprio sia per conto terzi e con la partecipazione di questi ultimi
- c) la prestazione di servizi di welfare aziendale e alla persona, anche a favore di terzi, sia in forma diretta che indiretta mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati ed attività di consulenza e di promozione nell'ambito delle predette attività, nonché, operazioni connesse e complementari, sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi;
- d) le attività di incentivazione, di marketing e le attività sociali e assistenziali in genere esercitate sotto qualsiasi forma anche attraverso la vendita di beni e la prestazione di servizi e mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di titoli di legittimazione, anche in formato elettronico o dematerializzati ed attività di consulenza e di



- promozione in detti campi, nonché operazioni connesse e complementari, sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi;
- e) la prestazione di servizi gestionali, amministrativi, commerciali ed informatici sotto qualsiasi forma, ivi compresi i servizi di consulenza, la rilevazione delle presenze, l'elaborazione delle paghe e contributi, la gestione di piattaforme digitali di rendicontazione di spese aziendali ed attività connesse, complementari e affini;
 - f) la prestazione di servizi di emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni e voucher, comunque non costituenti servizi di pagamento, per l'acquisto di beni e servizi, anche in formato elettronico o dematerializzati ed attività di consulenza e di promozione nell'ambito delle predette aree, nonché nell'ambito di attività connesse o complementari, sia in proprio sia per conto terzi o con la partecipazione di terzi;
 - g) la prestazione di servizi di trasporto, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di titoli di legittimazione alla predetta prestazione, anche in formato elettronico o dematerializzati ed attività di consulenza e di promozione nell'ambito delle predette attività, nonché attività connesse e complementari alle stesse sia in proprio sia per conto di terzi o con la partecipazione di terzi;
 - h) la prestazione di servizi di lavanderia, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati ed attività di consulenza e di promozione nell'ambito delle predette attività, nonché attività connesse e complementari alle stesse, sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi;
 - i) il commercio e la distribuzione di servizi, prodotti, materiali ed attrezzature connessi all'esercizio in qualsiasi forma delle attività predette, sia in proprio che per conto di terzi;
 - j) la gestione e l'impianto, sia in Italia che all'estero, di ristoranti, mense e spacci aziendali, di unità servizi di ristorazione, di strutture per la collettività, di self-service, tavole calde, di pubblici esercizi e di esercizi commerciali di qualsiasi settore merceologico;
 - k) l'attività di "agente in attività finanziaria che presti esclusivamente i servizi di pagamento" in breve anche "agente nei servizi di pagamento" prevista dall'art. 128-quater del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e quindi la promozione e la conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari, con preclusione di ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali si ha ricevuto mandato.

Alla data di ratifica della presente versione del Modello, le attività di cui alle lettere b), h), i), j) e k) non vengono erogate dalla Società, seppur presenti nello Statuto.

I principali prodotti commercializzati dalla Società sono:

- buoni pasto ticket restaurant;
- servizi di mensa diffusa;
- buoni acquisto Edenred Shopping;
- servizi di welfare aziendale;
- programmi sociali a sostegno di determinate categorie di cittadini individuate dalla Pubblica Amministrazione.

2.2 La Corporate Governance ed il sistema di controllo interno

La Società ha adottato un modello di Corporate Governance di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 consiglieri, di cui uno con il ruolo di Presidente e un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni o limiti di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o Statuto riservano in modo tassativo alla competenza dei soci.

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, e ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

È nominato anche un Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno.

Infine, il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione esterna.

In tale contesto, la Società ha, inoltre, formalmente costituito specifici Comitati con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo su determinate aree ed attività aziendali. Tali Comitati, ai quali sono attribuite deleghe formalizzate, si riuniscono con frequenza prestabilita e prevedono la verbalizzazione delle riunioni e la successiva diffusione dei verbali ai principali organismi aziendali ad esempio CdA, Collegio Sindacale e OdV.

2.3 Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di Edenred si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e precisamente di:

- **Statuto**, che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema organizzativo**, composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello. Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su una sola persona di attività che prestino un grado elevato di criticità o di rischio. Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.
- **Sistema di deleghe e procure**, che riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società. Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) essere chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte; (ii) essere

coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

- **Codice Etico**, costituito dall'insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Edenred, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello.
- **Sistema procedurale**, costituito da linee guida, regolamenti, procedure e comunicazioni interne volte a disciplinare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure interne formalizzate devono prevedere: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle attività; (iv) tracciabilità dei processi decisionali ed autorizzativi, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino caratteristiche e motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione; (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

2.4 I Comitati

La Società ha formalmente costituito Comitati aziendali con l'obiettivo di assicurare un più adeguato presidio su specifiche attività aziendali.

Tra i principali Comitati, rilevanti anche ai fini delle attività sensibili identificate nel presente Modello, si segnalano:

- Risk, Fraud & Anticorruption Committee: fornisce un'overview su una serie di attività allo scopo di prevenire, monitorare e mitigare i potenziali rischi derivanti da fenomeni di frode e corruzione, sia interna che esterna, mediante, tra le altre, lo studio e la predisposizione di sistemi di alert e di idonei strumenti di sicurezza, attività di monitoraggio sui sistemi di sicurezza della Società, predisposizione di idonee policies e procedure;
- Crisis Management: mediante la definizione delle strutture organizzative, delle politiche, delle procedure e dei controlli, nonché attraverso l'identificazione dei propri servizi chiave, delle attività critiche e delle risorse necessarie per il loro mantenimento, favorisce la comprensione della Società al fine di assicurare che eventuali improvvise interruzioni di prodotti e servizi siano di durata e impatto limitati;
- Social performance team: definisce le modalità di controllo interno del Sistema di Responsabilità Sociale in base allo standard SA8000 mediante, tra le altre, l'analisi di rischi, processi aziendali e obiettivi, nonché attraverso il monitoraggio delle azioni di remediation, della conformità dell'organizzazione e dell'efficacia del sistema al suddetto standard;
- Comitato Guida sulla parità di genere: assicura l'efficace adozione e la continua ed efficace applicazione della politica per la parità di genere allo scopo di valorizzare e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro, anche mediante la definizione di uno

specifico piano di azione e l'impostazione di un modello gestionale volto a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti definiti ed attuati.

2.5 Sistemi di gestione certificati

Per garantire l'eccellenza operativa e la qualità dei propri servizi, la Società ha implementato i seguenti sistemi di gestione, ottenendo le relative certificazioni:

- **ISO 9001** – Certificazione del sistema di gestione della Qualità;
- **ISO 14001** – Standard per la Gestione Ambientale;
- **ISO 14064 –1** – Gestione delle emissioni;
- **ISO/IEC 27001** – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- **ISO/IEC 27701** – Sistema di gestione per la protezione delle informazioni identificabili;
- **ISO/IEC 27017** – Code of practice for information security controls for cloud services;
- **ISO/IEC 27018** – Code of practice for protection of PII in public cloud;
- **ISO 37001** – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- **ISO 22301** – Gestione della continuità operativa;
- **UNI EN ISO 45001** – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- **SA 8000** – Responsabilità sociale di impresa;
- **UNI PdR 125** – Parità di Genere.

2.6 I rapporti con le società del Gruppo

Edenred intrattiene rapporti di natura commerciale con le società del Gruppo, aventi sede legale all'estero, che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare, i rapporti *intercompany* riguardano le seguenti attività:

- Servizi legati al marchio;
- Supporto per la gestione delle attività di staff;
- Servizi di supporto e management erogati alle società controllate;
- Finanziamenti e operazioni infragruppo.

I rapporti con le società del Gruppo:

- sono intrattenuti a condizioni di mercato;
- avvengono in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello;
- devono essere disciplinati da appositi accordi formalizzati, comunicati all'Organismo di Vigilanza della Società.

3 Il Modello Organizzativo di Edenred Italia

3.1 Adozione e aggiornamento del Modello

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione nel 2014 e ha successivamente provveduto al successivo aggiornamento con delibere del Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 26 marzo 2026.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello sono apportate dall'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

3.2 Gli obiettivi perseguiti

Con il presupposto di operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali ed in linea con le politiche aziendali, la Società si impegna ad adottare e periodicamente aggiornare un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, la Società attraverso l'adozione del Modello si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- diffondere la consapevolezza di una cultura di impresa improntata alla legalità, tenendo conto che eventuali comportamenti illeciti sono sempre condannati dalla Società, in quanto non conformi alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici che determinano l'attività della stessa;
- fare in modo che la Società possa agire per tempo al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati previsti o, in caso di reato già commesso, agire in modo da ridurre sensibilmente il danno arrecato;
- migliorare la governance e l'immagine della Società, mediante un'efficace attribuzione dei poteri, formulazione di decisioni e controlli, nonché una corretta e veritiera informazione interna ed esterna.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria**, come nel tempo aggiornate.

3.3 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai Dipendenti, dai Dirigenti, dai *Partner* commerciali, dai Concessionari e dai Distributori, dagli Agenti, dai Consulenti e dai Collaboratori che operano nelle "aree a rischio", nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

3.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello di Edenred

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione e al successivo aggiornamento del Modello si è concretizzata, anche mediante interviste:

- nella raccolta ed analisi della documentazione aziendale e del contesto;
- nell'identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili;
- nell'identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole attività individuate come a rischio di reato;
- nella definizione e aggiornamento di adeguati presidi di controllo;
- nella redazione del presente documento.

Di seguito sono sinteticamente descritte le singole attività svolte nel corso di ciascuna fase.

Raccolta e analisi della documentazione aziendale e del contesto

In tale fase si è proceduto ad analizzare la documentazione aziendale più rilevante. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta dei seguenti documenti:

- statuto;
- organigramma;
- visura camerale;
- sistema di deleghe e procure;
- policy, manuali, procedure e protocolli formalizzati;
- contrattualistica rilevante;
- altro.

Sulla scorta di quanto previsto dalle *best practice* esistenti, nonché di quanto indicato dalle Linee Guida, nell'ambito dell'analisi svolta, particolare attenzione è stata prestata alla c.d. "analisi storica" dell'ente, al fine di tenere conto di tutti gli episodi comunque rilevanti ai fini della progettazione del Modello, quali:

- indagini della magistratura e/o interne, o provvedimenti di organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità inerenti alle fattispecie di cui al Decreto;
- procedimenti disciplinari, svolti o in corso, ed eventuali sanzioni irrogate, ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati;
- segnalazioni anonime e non tramite il canale interno di whistleblowing dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto.

Identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati" e di "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal fine, la Società ha effettuato una dettagliata analisi delle attività esposte a rischio reato, suddivise per tipologia di reato ed elencate nei successivi paragrafi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree e dei processi a rischio è stata effettuata anche mediante interviste con i responsabili delle attività e processi sensibili ovvero con le figure aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

È stato inoltre identificato un Team di lavoro preposto alla verifica della corretta e puntuale mappatura dei processi sensibili, con obiettivo, laddove necessario, di efficientamento e messa in sicurezza degli stessi; in ottica di aggiornamento continuo, è stato rivisto ed implementato il modello di Risk Assessment.

Identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati rilevati e preliminarmente valutati i presidi di controllo nonché gli elementi di compliance esistenti rispetto ai potenziali reati; segnatamente:

- esistenza di procedure e policy formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni mediante adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- altri controlli.

Identificazione di adeguati presidi di controllo

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati definiti i presidi di controllo necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto ovvero per la mitigazione del rischio di commissione degli stessi.

Redazione del presente documento

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi, è stato predisposto il seguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Edenred articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, atto a prevenire i reati presupposto specificati all'interno del Decreto.

3.5 La struttura del Modello di Edenred e le attività sensibili

Il Modello organizzativo Edenred si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali:

Parte Speciale A – Gestione delle attività commerciali;

Parte Speciale B – Selezione e gestione Partners;

Parte Speciale C – Sviluppo e gestione piattaforme;

Parte Speciale D – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Parte Speciale E – Gestione crediti;

Parte Speciale F – Procurement Supplier;

Parte Speciale G – Gestione del Personale;

Parte Speciale H – Cyber Security;



Parte Speciale I – Sponsorizzazioni ed eventi;

Parte Speciale J – Omaggi e liberalità;

Parte Speciale K – Contabilità, Bilancio e Fiscalità;

Parte Speciale L – Treasury;

Parte Speciale M – Gestione dei rapporti Intercompany;

Parte Speciale N – Legal Corporate;

Parte Speciale O – Compliance & CSR.



4 L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello. Tale Organismo deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera, e deve essere dotato dei requisiti di seguito indicati.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Autonomia: promossa prevedendo che l'OdV riporti direttamente ed unicamente al Consiglio di Amministrazione, non essendo soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione della Società. L'OdV determina la propria attività ed adotta le proprie decisioni senza che alcuna delle altre funzioni possa sindacarle.

Indipendenza: garantita dall'assenza di compiti operativi che, rendendo l'OdV partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche effettuate.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza dello stesso a un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di sopra indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo in composizione collegiale, composto da tre membri, di cui almeno uno esterno.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

L'incarico dell'OdV ha durata di almeno tre anni.

4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- presenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV;
- condanna con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. n. 58/1998.

Ciascun componente dell'OdV si impegna espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni ed è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. In tal caso, i membri dell'OdV nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'OdV, qualora non vi abbia proceduto il Consiglio di Amministrazione della Società nomina al proprio interno un Presidente, nominato tra i componenti esterni, al quale può delegare specifiche funzioni.

4.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso nonché sul suo aggiornamento sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia sulla sua capacità a prevenire la commissione dei reati considerati, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli, dei protocolli e della governance nel suo complesso, nonché mediante verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante;

- vigilanza sull'effettività del Modello, ossia la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello attraverso le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- promuovere l'aggiornamento del Modello nel caso in cui si rendano necessari correzioni e/o adeguamenti. In particolare, l'Organismo deve proporre al CdA l'aggiornamento del Modello, qualora si renda opportuno o necessario al fine di migliorarne l'adeguatezza e/o l'effettività, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività della Società e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- promuovere le iniziative atte a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei Destinatari in merito al Modello, inclusi i corsi di formazione sul Modello, e monitorarne l'effettiva implementazione;
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

L'OdV può, inoltre:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso ispezioni, la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello come sopra individuati;
- disporre l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto di Edenred, qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;
- dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare a carico dei soggetti coinvolti;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

4.5 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV predispone ed approva un proprio regolamento interno, nel cui ambito sono definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dell'Organismo stesso.

4.6 I flussi informativi

I flussi informativi rappresentano una componente essenziale per un sistema di controllo interno: essi devono essere canalizzati da opportuni processi di comunicazione aziendale. I tipi di informazione eventualmente da condividere non riguardano solo una natura economico-finanziaria, ma anche relativa all'attività operativa o anche normativa. Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV, in merito a quegli atti o comportamenti che possono determinare una violazione o elusione dei principi Etici della Società, nonché delle attività sensibili rilevanti ai fini del Decreto. Tale obbligo si svolge a seguito di reporting o informazioni.

4.6.1 Il reporting dell'OdV

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- su **base continuativa**;
- a **cadenza semestrale**, attraverso una relazione scritta, condivisa anche con il Collegio Sindacale, che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV, in occasione della prima riunione annuale, altresì, definisce il proprio piano di attività, in cui individua le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei relativi verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità precedentemente indicate.

4.6.2 Obblighi di informativa all'OdV

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.



L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

La Società, con l'obiettivo di potenziare il sistema di controllo interno, ha predisposto un Format Standard (reperibile al link <https://edenred.sharepoint.com/sites/EdenredItaly/Compliance/Forms/AllItems.aspx>) che faciliti la produzione del flusso informativo da parte di tutti i Destinatari del presente Modello.

Sarà inoltre fatto obbligo a tutti i Process Owners di provvedere all'inoltro di detto Format almeno una volta all'anno (ove non diversamente necessario, in considerazione dei potenziali accadimenti rilevanti).

In caso di assenza di anomalie o violazioni del Modello così come in caso di insussistenza delle circostanze richiamate nei Flussi Informativi, i Process Owners dovranno comunque compilare e trasmettere all'OdV con cadenza semestrale il Format Standard per confermare che non vi sono circostanze o fatti rilevanti da segnalare o comunicare

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, il Gestore delle segnalazioni di cui alla "Policy Whistleblowing" deve tempestivamente informare l'OdV, nelle modalità previste al par. 5 "Whistleblowing".

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di Edenred, sia a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

OdV231edenred-it@edenred.com.

che posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Edenred Italia S.r.l.

Via Giovanni Battista Pirelli, n. 18, Milano, 20124.



L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione e segnalazione ricevuta, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento dell'incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

5 Whistleblowing

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono, fra le altre, in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni sono gestite in coerenza con la "Policy Whistleblowing" adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni, sia in forma scritta che orale, possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://edenred.secure-blowing.com/it/#/landing-page>

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023. La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

In particolare, è fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

6 Formazione e comunicazione

6.1 Principi generali

La Società assicura la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la stessa, sia quali Dipendenti che in veste di Agenti.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello della diversificazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei suoi allegati, la Società garantisce a tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

6.2 Comunicazione

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale da parte dell'Amministratore Delegato, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, tramite la Comunicazione Interna.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dai *Principi Etici* e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di Edenred, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

6.3 Formazione

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo e dei Principi Etici è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio enucleato nel presente Modello.



La Società prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- i Principi Etici ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società;
- la disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

6.4 Informativa ai terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti e Collaboratori, *Partner* commerciali, Agenti, Fornitori e quanti operano per conto della Società nelle "aree a rischio".

L'informativa è assicurata attraverso l'invio di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e dei *Principi Etici*.

Edenred Italia s.r.l. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

7 Il sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, Edenred ha adottato il presente sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle previsioni e delle regole indicate nel Modello, incluso per ciò che attiene i protocolli ad esso connessi, e segnatamente:

1. il Sistema organizzativo;
2. il Sistema di Procure e Deleghe;
3. le Linee guida e le procedure operative;
4. il Sistema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali;
5. il Codice Etico;
6. i Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
7. il Sistema di Whistleblowing;
8. la Comunicazione e la Formazione sul Modello.

Il Sistema Disciplinare è stato redatto tenendo conto della normativa vigente, con particolare riguardo alla contrattazione collettiva applicabile, e, avendo natura interna alla Società, non sostituisce ma integra le norme di legge o di regolamento vigenti, le quali troveranno comunque applicazione per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

Anche sulla base delle informazioni e dei dati raccolti dall'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa, dell'entità del danno derivante per la Società e l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

Edenred, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o della contrattazione collettiva.

In ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto della Società ad agire, nei confronti del responsabile della violazione, per il risarcimento dei danni patiti.

7.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nei *Principi Etici*, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure predisposte a favore di coloro che trasmettono segnalazioni e degli altri soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o chi effettua una divulgazione pubblica¹;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate, nonché accertamento della responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di quattro ore di retribuzione base. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di dieci giorni di effettivo lavoro e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per cause disciplinari: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile

¹ Ossia la commissione di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, quali ad esempio: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; (v) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (vi) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato; (vii) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi. L'ostacolo o tentativo di ostacolo della segnalazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità della persona segnalante.

di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni possibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello o dei Principi Etici che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

7.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce, tra gli altri, illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 24/2023;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

7.4 Le sanzioni nei confronti di amministratori, sindaci e revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni,

determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

7.5 Le sanzioni nei confronti dei terzi

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, grossisti, distributori e partner commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere, fatto salvo il risarcimento del danno, anche:

- La diffida al puntuale rispetto del Modello;
- l'applicazione di una penale convenzionale fino al 30% del corrispettivo contrattualmente convenuto in favore del terzo o da quest'ultimo maturato su base annua;
- la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni patiti dalla Società.

Tali clausole, inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership, sono volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal realizzare comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata nel D.Lgs. n. 231/2001, nonché l'impegno a prendere visione e rispettare le misure contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico.